

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

AVVISO IMU ANNO 2021

Si comunica che per l'anno 2021 sono confermate le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno d'imposta 2020 (Delibera di Giunta Comunale n. 8/2021) riportate nell'allegata deliberazione.

A tal proposito si ricorda quanto segue:

SCADENZE

- **16 giugno**: scadenza per effettuare il versamento dell'**acconto** dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
- **16 dicembre**: scadenza per il **saldo**

PENSIONATI AIRE

La legge di bilancio 2021 ha previsto, a partire dall'anno 2021, la riduzione al 50% dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da parte di cittadini residenti all'estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, ossia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela. (**fonte INPS**)

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Voivodina (Regione autonoma) Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

SETTORE TURISTICO

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.